



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PAPINI"
di Scuola infanzia, primaria e Sec. di I Grado
Castelnuovo Berardenga – Gaiole in Chianti e Radda in Chianti
53019 - Castelnuovo Berardenga – (SIENA)
via Crete Senesi, 22 - Tel.0577-355115 - Fax 0577-355680
siic80900g@istruzione.it - - siic80900g@pec.istruzione.it



I.C."G. PAPINI"-CASTELNUOVO BERARDENGA
Prot. 0005618 del 21/10/2019
C-48 (Uscita)

AL PERSONALE DOCENTE
LORO SEDI

AL PERSONALE ATA ,COLLABORATORI SCOLASTICI
LORO SEDI

AI DOCENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

epc AL D.S.G.A.

ALL'ALBO E AL SITO DELL'ISTITUTO

OGGETTO ISTRUZIONI OPERATIVE SORVEGLIANZA E SICUREZZA IC PAPINI AS 19/20

Le SS. LL. SONO TENUTE AD OSSERVARE LE ISTRUZIONI DI CUI ALL'OGGETTO DELLA PRESENTE, DI SEGUITO ESPLICITATE.

PREMESSA

Il DIRIGENTE SCOLASTICO ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (**art. 25 Dlgs 165/01 e L 107/2015**).

Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo **n.297/94** e alle indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal **decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150** e successive modifiche apportate dalla L. **124/2015**.

Per le funzioni del personale docente vale il **CCNL 2006/09** e il successivo **CCNL 2016/2018**.

DOCENTI

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola.

L'obbligo della vigilanza degli alunni ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio, e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere della vigilanza (**Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623**).

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

Il personale ausiliario, garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni alle aule e la sorveglianza nei locali comuni. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti e chiamate da parte della direzione. Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente nei casi in cui i docenti abbiano espresso una motivata richiesta, per espletare azioni legate alla sorveglianza, cura ed assistenza degli alunni per un tempo, comunque, congruo alla richiesta in oggetto.

ART. 1 . ENTRATA DEGLI ALUNNI

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono disposti in base agli orari e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi, sulla base del PTOF e del Regolamento d'Istituto.

Docenti

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, tutti gli insegnanti sono tenuti a garantire la sorveglianza dei minori 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni / attività e fino al termine delle stesse. Non sono ammessi ritardi. Se questi dovessero verificarsi a causa di forze maggiori, l'interessato avviserà tempestivamente la scuola e provvederà successivamente al recupero.

I docenti della prima ora, al suono della campanella interna, sono tenuti ad accompagnare gli alunni in aula e devono:

-fare subito l'appello e prendere nota sul registro elettronico degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro il nome dello studente e l'ora precisa dell'entrata in ritardo;

-verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;

-richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 5 giorni;

- riporre all'interno del registro di classe in una busta i cedolini e i certificati di giustificazione;
- registrare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione, onde permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;
- segnalare tempestivamente al dirigente scolastico scrivente eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alle famiglie.

Collaboratori scolastici

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno:

- l'apertura dei cancelli (ove presenti) e delle porte d'ingresso ;
- la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell'edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule ;
- la chiusura dei cancelli e delle porte dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in classe;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

ART. 2 .VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ' DIDATTICHE.

Docenti

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare in via preventiva , tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe. In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché:

-gli alunni tengano un comportamento consono;

-i banchi e le aule siano lasciate in ordine e pulite;

– le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;

-non si fumi all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato eventuali infrazioni rilevate;

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe , di norma un alunno per volta per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano. È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione.

In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo , prima di allontanarsi dall'aula , di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

Gli insegnanti devono evitare di far sostare gli alunni nei corridoi.

I docenti sono altresì invitati a segnalare alla Presidenza e al D.S.G.A. eventuali assenze dei collaboratori scolastici ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/ assenza.

È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Dirigenza al termine dell'ora di lezione.

Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti :

-per assicurare , durante le attività didattiche, la sorveglianza , nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;

-la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

ART. 3. VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI.

Docenti

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, allo scoccare dell'ora successiva, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolare. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza.

Per consentire il cambio tra più docenti tra le classi nei casi di scambio immediato al cambio dell'ora, il docente o il collaboratore scolastico si posizioneranno all'ingresso della porta delle classi in modo da vigilare e controllare sia il corridoio sia la classe, mantenendo un pronto contatto visivo con gli alunni.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie.

Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

-favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;

-vigilare sulla scolare fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione. In tal caso dovranno disporsi se necessario nel corridoio o nelle aree comuni percorrendo più volte gli spazi, posizionandosi anche agli ingressi delle aule;

-vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti nei casi di reiterati ritardi.

ART. 4. VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE L'INTERVALLO E LA MENSA

Docenti

Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti, tenuti a :

- far rispettare le normali condizioni di sicurezza , prevenendo , per quanto possibile , azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei);
- regolare un accesso ordinato ai servizi igienici;
- se fruito in spazi comuni o all'aperto i docenti si disporranno lungo il perimetro assicurando un'azione di controllo e vigilanza più diffuse possibili;

Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

I luoghi e gli spazi fisici individuati per la fruizione dell'intervallo varieranno secondo le caratteristiche strutturali degli edifici e le previsioni del piano di sicurezza degli edifici secondo il seguente schema:

- all'interno delle classi o negli spazi comuni chiusi/delimitati per i plessi sprovvisti di aree esterne o pertinenze delimitate;
- negli spazi esterni o nelle pertinenze, se tali spazi soddisfano i criteri di sicurezza previsti dalla normativa ovvero se opportunamente recintati ed esclusi all'accesso da parte di personale esterno.

Ogni plesso o classe potrà inoltrare alla direzione richiesta scritta per richiedere la concessione all'uso di ulteriori spazi. Tale richiesta sarà sottoposta all'esame del Responsabile della sicurezza e degli organi della scuola preposti.

Collaboratori scolastici

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza
- sorvegliano , oltre il corridoio e i locali di competenza, anche i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o cose ;
- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

Analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica.

ART. 5 .VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA AULE E/O EDIFICI.

Docenti

I docenti sono tenuti:

- ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad un'altra gli allievi minorenni con cui faranno lezione;
- a riportare la sezione/ classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola al docente dell'ora successiva;

- mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo ad altre classi;
- accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

Collaboratori scolastici

Su richiesta dei docenti e per specifica disposizione del D.S.G.A., i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;
- i trasferimenti da un'aula ad un altro locale in ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

ART. 6. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI (DIVERSAMENTE ABILI, SOGGETTI A CURE O SOMMINISTRAZIONE FARMACI)

Docenti

Alunni DIVERSAMENTE ABILI

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno e dell'assistente/educatore eventualmente presente, deve avere costante vigilanza sugli alunni portatori di handicap, per garantirne la sicurezza e il costante monitoraggio dell'equilibrio psicofisico. I docenti dovranno avvertire, nei casi in cui ne ravvisino la necessità, la famiglia e la Dirigenza per gli opportuni adempimenti.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI

La somministrazione dei farmaci dovrà avvenire seguendo il protocollo regionale firmato dai docenti e collaboratori; particolare cura dovrà essere posta affinché la somministrazione avvenga in un locale adatto alle esigenze e rispettando la privacy dell'alunno. I docenti potranno farsi assistere da un collaboratore scolastico.

Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici adempiranno ai compiti di assistenza alla persona e di collaborazione con il personale docente per assistere, vigilare e monitorare le condizioni psicofisiche degli alunni con Bisogni Speciali, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni previste dal CCNL in vigore.

ART. 7. USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA.

Docenti

Per assicurare la vigilanza al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

– consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore o da un adulto appositamente delegato dai genitori stessi;

-accompagnare gli alunni all'uscita , posizionandosi davanti alla scolaresca e avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi;

-assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente;

-consegnare i bambini al genitore o alle persone da questi formalmente delegate.

– sorvegliare il bambino in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari, in caso di ritardo prolungato il docente dovrà contattare telefonicamente la famiglia. Se i ritardi si ripetessero nel tempo dovranno contrarre la Dirigenza per gli opportuni provvedimenti .

Collaboratori scolastici

Per assicurare la vigilanza , al termine di ogni turno di attività di lezione, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

– vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;

– controllare le porte di uscita e il cancello esterno (se presente);

-sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari quando affidati.

-Sorvegliare gli alunni presenti a scuola prima/oltre l'orario scolastico per un tempo congruo a permettere l'arrivo dello scuolabus

ART. 8. VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE.

Docenti

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche è affidata con incarico del dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni.

Spetta agli insegnanti , durante le uscite e le visite guidate impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento , in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione civica e stradale.

Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'orario

ART. 9 INFORTUNI , RICHIESTA DI CURE

Docenti

In caso di infortunio il docente è tenuto a prestare assistenza immediata allo studente infortunato e ad avvisare il preposto della sicurezza nel plesso. Tocca al responsabile del primo soccorso o al docente responsabile, qualora il primo non sia disponibile, chiamare subito il i genitori o il 118 nei casi più gravi.

La segnalazione dell'avvenuto infortunio deve essere fatta al DS o ai suoi collaboratori nello stesso giorno dal docente che al momento ha la responsabilità della classe e deve essere accompagnata da una relazione dettagliata dell'accaduto; la relazione, compilata secondo la modulistica dell'istituto, deve essere consegnata e o inviata, direttamente agli uffici di segreteria che provvederanno alla protocollazione ad all'invio ai soggetti preposti al trattamento (assicurazioni, INPS ed INAIL). Nel caso in cui l'infortunio avvenga durante un lasso di tempo in cui la classe sia affidata, momentaneamente, dal docente responsabile ad un collaboratore scolastico, dovrà essere lo stesso docente a redigere la segnalazione indicando il motivo per il quale la classe era stata affidata al collaboratore scolastico e il nominativo del collaboratore scolastico a cui aveva temporaneamente affidato la classe.

collaboratori scolastici

Il collaboratori scolastici sono tenuti a collaborare con i docenti nei casi di infortunio degli alunni e nella gestione delle richieste di assistenza; sorvegliare le classi nei casi in cui il docente si sia allontanato per assistere l'alunno bisognoso di cura o soccorso.

In caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che ne appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le procedure opportune.

ART 10 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Si ricorda che la struttura della scuola (finestre metalliche, scale, cortili e spazi comuni, porte, pilastri di cemento armato con spigoli, termosifoni, impianti elettrici) presenta diverse possibilità di rischio: è compito di ognuno vigilare affinché non avvengano incidenti, segnalando, se è il caso, particolari comportamenti rischiosi e situazioni pericolose. A tale proposito si ricorda che sono state attivate le procedure previste dalle norme sulla sicurezza e prevenzione, alle quali ognuno è tenuto ad attenersi. È preciso dovere di tutto il

personale conoscere il piano di emergenza della scuola, partecipare alle prove di evacuazioni dei plessi e partecipare ai corsi di formazione ed informazione sulle problematiche della sicurezza.

Rischio ed emergenza

Tra il personale interno sono individuati i Preposti e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto nonché le figure sensibili addette al Primo soccorso e dalla Prevenzione incendi ed Emergenza con il compito di:

- individuare situazioni di possibile rischio/pericolo sia all'interno dell'edificio sia nell'area di pertinenza/utilizzo e segnalarle al Dirigente Scolastico;
- collaborare alla stesura del Documento Valutazione Rischi;
- predisporre ed affiggere all'albo il piano per l'uscita in caso di emergenza ed attuare/verificare tutti gli adempimenti ad esso collegati;
- collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento;
- verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli;
- curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti;
- coordinare annualmente due esercitazioni di simulata uscita in emergenza e trasmettere i verbali alla Segreteria;
- tenere i necessari contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto.

Obblighi dei lavoratori

Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni.

Ogni lavoratore deve:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti;
- utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/apparecchiature e ogni condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;
- adoperarsi in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre la situazione di pericolo, dandone tempestiva informazione ai preposti e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici;
- non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano compromettere la propria o l'altrui sicurezza;
- contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- prendere visione dei piani di emergenza dei locali ove operano e di controllare la praticabilità ed efficienza delle vie di fuga.

Per una più puntuale analisi dei doveri legati alla vigilanza del personale scolastico e per la sicurezza si rimandano alle seguenti fonti normative

Regolamento d'istituto

Testo unico-DLgs 297/94, art. 10;

DPR n. 275/99

artt. 3,4,8; CCNL 2006-09

D. Lgs 81/08

articoli 2047 e 2048 del codice civile

art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007

Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007(collaboratori scolastici)

per approfondire si richiamano inoltre le sentenze

Cass. Sez. Un. 9.4.73,n.997.

Cass. 5/9/1986, n. 5424; n. 17574 del 7 maggio 2010

C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive-art. 61 legge 312/80)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA MARIA ANTONIA MANETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate.